

## ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI O ARTICOLO 1751 DEL CODICE CIVILE?

### LA CORTE DI CASSAZIONE INDICA IN MODO INEQUIVOCO IL CRITERIO PER DETERMINARE QUALE INDENNITÀ DI RISOLUZIONE SPETTI AGLI AGENTI DI COMMERCIO AL MOMENTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

di Avv. Federico Robazza

Per anni si è discusso circa quale sistema dovesse trovare applicazione per stabilire quale indennità spettasse all'agente di commercio al momento della cessazione del rapporto.

In particolare si discuteva se dovessero trovare applicazione gli accordi economici collettivi o la previsione dell'articolo 1751 del codice civile.

Al momento della redazione del presente articolo la questione sembra ormai priva di interesse.

La posizione della giurisprudenza di Cassazione è infatti unanime e nel ritenere tra Accordi Economici Collettivi da un lato e Codice Civile dall'altro, il Giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore.

Il merito di aver posto fine alla dibattuta questione circa quale dei due sistemi di calcolo fare applicazione, codice civile o accordi economici collettivi spetta all'ordinanza di rinvio del 24 ottobre 2004, con cui la Corte di Cassazione chiedeva alla Corte di giustizia della Comunità europea di pronunciarsi se gli accordi collettivi, in quanto derogativi dell'articolo 1751 cod. civ. fossero validi o meno e, in caso positivo, quale dei due sistemi di indennità di fine rapporto dovesse applicarsi in concreto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunciava nella causa C 465/2004 con sentenza del 23 marzo 2006 riconoscendo la validità degli accordi collettivi e indicando i criteri per risolvere il problema di quale sistema dovesse prevalere.

In seguito a tale pronuncia è derivato l'attuale consolidato orientamento della suprema Corte, secondo cui, tra accordi economici collettivi da un lato e codice civile dall'altro, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore.

Tra le molte sentenze della Suprema Corte che esprimono questo principio, si cita Cass. Civ., sez Lavoro, 24 luglio 2007, n. 16347, la quale spicca per chiarezza espositiva.

In detta sentenza si stabilisce che, tra Accordi Economici Collettivi da un lato e Codice Civile dall'altro, il Giudice deve sempre applicare "la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Ne consegue pertanto che l'indennità contemplata dall'Accordo Economico Collettivo del 27 novembre 1992 rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura inferiore" Tra le ulteriori sentenze sul punto si indicano Cass. Civ., Sez. Lav., 1 Giugno 2009, n. 12724, che riprende pedissequamente i principi ed i passaggi motivazionali espressi dalla citata Cass. Civ., Sez. Lav., 24 Luglio 2007, n. 16347; conformi

sono anche Cass. Civ., Sez. Lav., 22 Settembre 2008, n. 23966; Cass. Civ., Sez. II, 9 Ottobre 2007, n. 21088; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 Aprile 2007, n. 9538; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 Ottobre 2006, n. 21309; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 Ottobre 2006, n. 21301.

Avv. Federico Robazza